

COMUNE DI CASANOVA LONATI

PROVINCIA DI PAVIA

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR
PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI VIA MAZZINI 6 – ANNI 2021 - 2026**

L'anno duemilaventuno il giorno _____ del mese di _____ in Casanova Lonati, nella Casa Comunale, innanzi a me dott. Umberto Fazio Mercadante, Vice Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune

SONO COMPARSI

Il sig. LUCATO Stefano nato a Casanova Lonati (PV) il 27.06.1962, Sindaco pro-tempore del Comune di Casanova Lonati, nel nome e per conto del quale agisce ai sensi dell'art. 151 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, N. 148, codice fiscale: 00807440185;

Il sig. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
() in via _____ legale rappresentante della Ditta _____ con sede
a _____, in via _____ n. __, c.f.: _____, C.F./P.IVA:

Detti comparenti, noti fra loro ed estranei tra contraenti come affermano, delle cui identità personali io Segretario Comunale sono certo, rinunziano d'accordo fra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

che il Comune di Casanova Lonati è proprietario del bar presso i giardini pubblici di via Mazzini 6 e che con deliberazione della G.C. n. 22/2021 del 7 giugno 2021 è stato approvato il bando di gara e schema di Convenzione per l'affidamento in gestione dell'immobile comunale summenzionato per il periodo tra il 01.07.2021 – 30.06.2026;

Convengono e stipulano quanto segue:

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1

Il Sindaco del Comune di Casanova Lonati cede in gestione al Sig. _____ legale rappresentante della Ditta _____ il bar indicato in premessa.

ART. 2

L'affidamento in gestione del bar e area ristoro è per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2026.

ART. 3

Il canone di concessione dovuto dal sig. _____ legale rappresentante della Ditta _____, è stabilito in € _____ (euro _____ /00) da versare presso la Tesoreria Comunale con le seguenti modalità:

- € _____, pari a una mensilità, da versarsi entro il giorno 20 del mese di riferimento.

In caso il gestore intenda effettuare interventi di straordinaria manutenzione e/o adeguamento e miglioramento delle dotazioni esistenti, i lavori dovranno essere realizzati previo assenso

dell'Amministrazione Comunale. In caso di esecuzione di lavori di miglioria sono a carico del gestore gli oneri e le responsabilità relative alle autorizzazioni ritenute necessarie e non di competenza dell'Autorità Comunale.

ART. 4

Gli impianti, i mobili e le attrezzature dovranno essere forniti ed installati dal Concessionario, che provvederà a sue spese alla manutenzione ordinaria di tutto il bar e dei servizi igienici adiacenti, che dovranno sempre presentare, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, un aspetto pulito ed ordinato.

Sono inoltre a carico del gestore le spese per utenze.

Si stabilisce un deposito cauzionale di tre mensilità che verrà restituito alla scadenza del contratto.

ART. 5

Il gestore potrà osservare un orario di apertura del bar compreso nella seguente fascia oraria:

- dalle ore 7:00 alle ore 20:00 (mesi invernali)
- dalle ore 7:00 alle ore 23:00 (mesi estivi)

dal lunedì alla domenica, ad eccezione del giorno di chiusura che sarà concordato con l'Amministrazione Comunale. L'orario prescelto, così come l'indicazione dei giorni di apertura, dovranno essere approvati preventivamente dal Sindaco del Comune di Casanova Lonati.

In occasione di eventi serali che si protraggano oltre l'orario sopra specificato, è consentito il prolungamento dell'apertura del bar, previo accordo con il Sindaco e comunque in conformità con i vincoli stabiliti dalle vigenti normative in materia di orari di apertura dei pubblici esercizi.

ART. 6

E' fatto divieto assoluto al gestore di cedere o subappaltare la gestione anche parziale del bar e dell'area ristoro senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7

In caso di abbandono della gestione del servizio prima della scadenza, il gestore dovrà corrispondere al Comune una somma a titolo di penale pari a € **4.800,00** (euro quattromilaottocento/00), oltre al canone di concessione maturato fino al momento del rilascio dei locali.

ART. 8

Il gestore risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone od alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, restando inteso che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati.

E' fatto obbligo al gestore di stipulare idonea polizza assicurativa per danni arrecati a terzi.

ART. 9

L'inosservanza anche di una sola delle norme di cui alla presente convenzione può comportare la risoluzione anticipata del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione. In ogni caso è fatto obbligo al Sindaco di richiamare per iscritto il gestore al rispetto delle norme e delle clausole dell'appalto.

E' facoltà del gestore fornire, sempre per via scritta, proprie eventuali controdeduzioni o giustificazioni, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di richiamo. Nel merito è chiamata a decidere la Giunta del Comune di Casanova Lonati. Al terzo richiamo scritto, su cui la Giunta, se chiamata in causa, non si sia espressa in termini contrari, l'appalto si intende automaticamente revocato.

ART. 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti generali ed alle disposizioni ministeriali e regionali vigenti in materia.

_____, lì _____ 2021

IL SINDACO

Sig. Stefano Lucato

IL GESTORE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. UMBERTO FAZIA MERCADANTE